

2014



TRIBUNALE DI TARANTO

■. 1125

■. 4358 ORD.

■. 1588 EMP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, in persona del Magistrato Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente

Sentenza non definitiva

nella causa civile in primo grado, iscritta al n.4842 del R.G.A.C. 2009,

tra

Dragone Ignazio Michele, Scarcia Rosa Silvia, Dragone Giuseppe, rappresentati e difesi dall'Avv. Aurelio Arnese, presso il cui studio in Massafra, via San Leonardo n.30, elettivamente domiciliati, giusta procura a margine dell'atto di citazione – attori;

e

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., (incorporante Banca Antonveneta S.p.A.) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Trabucchi e Grazia Amanda Sbarra, presso lo studio di quest'ultima in Taranto, piazza Ebalia n.1, elettivamente domiciliata, giusta procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata dal Notaio Amelia Cuomo in data 12.11.2001 - **convenuta**;

avente ad oggetto: "intermediazione finanziaria - nullità operazioni di investimento - ripetizione somme".

Conclusioni: come riportate *infra*.

Fatto e Diritto

Per le peculiarità della vicenda contenziosa può farsi integrale riferimento al contenuto della sentenza non definitiva (e parziale) n.1031/2012, con cui è stata: 1) dichiarata inammissibile la domanda di Dragone Ignazio Michele per le operazioni inerenti l'acquisto di 2.500 azioni SEAT PAGINE GIALLE ORD, in data 14.2.2000, per l'importo di euro 16.744,33, immesse nel deposito titoli n. 22642 - 1 con addebito sul c/c n. 10931, nonché di 1.000 azioni TELECOM ITALIA ORD, in data 12.9.2000, per l'importo di euro 13.439,48, immesse nel deposito titoli n. 22642 - 1 con addebito sul c/c n. 10931, giacchè le stesse avevano formato oggetto della domanda proposta nella causa n. 7069/2007 R.G., fra le stesse parti; 2) accolta la domanda degli attori e, per l'effetto, dichiarata la nullità delle

1



operazioni finanziarie di investimento per violazione delle disposizioni recate dagli articoli 23 D.Lgs. 58/1998 e 30 Regolamento d'attuazione (Delibera Consob 11522/1998).

Il giudizio, previa rimessione della causa sul ruolo, è proseguito con lo svolgimento di specifiche indagini peritali, necessarie per il *thema decidendum* delineato dalle domande attoree e dalle eccezioni e domande proposte dalla convenuta, in via riconvenzionale. }

La difesa degli attori ha rassegnato le seguenti conclusioni:

"I – condannare la banca convenuta a pagare: a) in favore dell'avv. Ignazio Michele Dragone la somma di € 805.190,83 (di cui € 111.252,54 quali interessi legali decorrenti dalla data di ogni singola operazione sino al 5.6.2009), oltre ulteriori interessi sulla quota capitale decorrenti dal 6.6.2009 sino all'effettivo soddisfo (v. pag. 37 s. CTU); b) in favore della sig.ra Rosa Silvia Scarcia la somma di € 3.083.978,82 (di cui € 337.809,11 quali interessi legali decorrenti dalla data di ogni singola operazione sino al 5.6.2009), oltre ulteriori interessi sulla quota capitale decorrenti dal 6.6.2009 sino all'effettivo soddisfo (v. pag. 41 CTU); c) in favore del sig. Giuseppe Dragone la somma di € 705.515,41 (di cui € 68.136,87 quali interessi legali decorrenti dalla data di ogni singola operazione sino al 5.6.2009), oltre ulteriori interessi sulla quota capitale decorrenti dal 6.6.2009 sino all'effettivo soddisfo (v. pag. 35 s. CTU); d) in favore dei sigg.ri avv. Ignazio Michele Dragone e Scarcia Rosa Silvia, in solido, per gli investimenti effettuati con la provvista del conto corrente a loro cointestato, la somma di € 1.032.211,18 (di cui € 55.315,10 quali interessi legali decorrenti dalla data di ogni singola operazione sino al 5.6.2009), oltre ulteriori interessi sulla quota capitale decorrenti dal 6.6.2009 sino all'effettivo soddisfo (v. pag. 42 CTU);

II – somme minori determinande, condannare la banca convenuta a pagare: a) in favore dell'avv. Ignazio Michele Dragone la somma di € 693.938,29, oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo; b) in favore della sig.ra Rosa Silvia Scarcia la somma di € 2.746.169,71, oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo; c) in favore del sig. Giuseppe Dragone la somma di € 637.378,54, oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo; d) in favore dei sigg.ri avv. Ignazio Michele Dragone e Scarcia Rosa Silvia, in solido, per gli investimenti effettuati con la provvista del conto corrente a loro cointestato, la somma di € 976.896,08, oltre interessi legali decorrenti dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;

Qr
2



III – (nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale, ai fini della determinazione del quantum restitutorio, dovesse considerare anche le somme che il CTU ha indicato a mero titolo ipotetico come riconducibili a titoli alienati) condannare la banca convenuta a pagare: a) in favore dell'avv. Ignazio Michele Dragone la somma di € 635.008,09 (di cui € 111.252,54 quali interessi legali decorrenti dalla data di ogni singola operazione sino al 5.6.2009), oltre ulteriori interessi sulla quota capitale decorrenti dal 6.6.2009 sino all'effettivo soddisfo; b) in favore della sig.ra Rosa Silvia Scarcia la somma di € 1.448.441,42 (di cui € 337.809,11 quali interessi legali decorrenti dalla data di ogni singola operazione sino al 5.6.2009), oltre ulteriori interessi sulla quota capitale decorrenti dal 6.6.2009 sino all'effettivo soddisfo; c) in favore del sig. Giuseppe Dragone la somma di € 302.541,59 (di cui € 69.124,03 quali interessi legali decorrenti dalla data di ogni singola operazione sino al 5.6.2009), oltre ulteriori interessi sulla quota capitale decorrenti dal 6.6.2009 sino all'effettivo soddisfo; d) in favore dei sigg.ri avv. Ignazio Michele Dragone e Scarcia Rosa Silvia, in solido, per gli investimenti effettuati con la provvista del conto corrente a loro cointestato, la somma di € 537.741,39 (di cui € 55.315,10 quali interessi legali decorrenti dalla data di ogni singola operazione sino al 5.6.2009), oltre ulteriori interessi sulla quota capitale decorrenti dal 6.6.2009 sino all'effettivo soddisfo;

IV – (nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale, ai fini della determinazione del quantum restitutorio, dovesse considerare anche le somme che il CTU ha indicato a mero titolo ipotetico come riconducibili a titoli alienati), condannare la banca convenuta a pagare: a) in favore dell'avv. Ignazio Michele Dragone la somma di € 523.755,55 (pari alla differenza tra la somma investita, cioè € 693.938,29, e quella ipoteticamente disinvestita, cioè € 170.182,84), oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo; b) a favore della sig.ra Rosa Silvia Scarcia la somma di € 1.110.632,31 (pari alla differenza tra la somma investita, cioè € 2.746.169,71, e quella ipoteticamente disinvestita, cioè € 1.635.537,40), oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo; c) a favore del sig. Giuseppe Dragone la somma di € 233.417,56 (pari alla differenza tra la somma investita, cioè € 637.378,54, e quella ipoteticamente disinvestita, cioè € 403.960,98), oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo; d) a favore dei sigg.ri avv. Ignazio Michele Dragone e Scarcia Rosa Silvia, in solido, per gli investimenti effettuati con la provvista del conto corrente a loro cointestato, la somma di € 482.426,29 (pari alla differenza tra la somma

3 



investita, cioè € 976.896,08, e quella ipoteticamente disinvestita, cioè € 494.469,79), oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;

V – in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c.;

VI – in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento di spese e competenze di lite, anche di CTU, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.

La difesa della convenuta, contestando la Consulenza tecnica d'ufficio sul piano della metodologia d'indagine e degli esiti, ha chiesto la rinnovazione della CtU e l'ammissione della prova testimoniale, con revoca dell'ordinanza che ne ha disatteso la richiesta; nel merito, ha concluso:

-in via principale, per il rigetto delle domande, in quanto inerenti a diritti prescritti, in quanto infondate e sfornite di prova;

-in via subordinata, nel caso di accertamento della nullità degli ordini di acquisto, per la condanna degli attori alla restituzione di tutti i titoli compravenduti tramite l'intermediazione di Banca Nazionale dell'Agricoltura prima e di Banca Antoveneta poi, dal 1° luglio 1998 alla data della pronuncia, nonché alla restituzione di tutte le somme percepite a titolo di utili, plusvalenze, dividendi, cedole, con compensazione parziale tra l'importo che deve essere restituito dalla banca ex art.2033 c.c. e quello relativo a tali utilità;

-in via subordinata, nel caso di accertamento della nullità delle operazioni di investimento, per la condanna degli attori alla restituzione dei titoli e, in caso di alienazione a terzi, del maggior importo tra il ricavato della vendita e il loro valore ed ancora alla restituzione dei dividendi percepiti sui titoli contestati, del risparmio fiscale conseguito sulla minusvalenza, dichiarandosi eventualmente la compensazione per le quantità corrispondenti tra tali importi e l'importo che dovesse essere restituito dalla banca;

-nell'ipotesi di accertamento della responsabilità in capo alla banca, per la determinazione del danno e la sua riduzione in ragione dei titoli dedotti e, in caso di alienazione a terzi, del maggior importo tra il ricavato della vendita e il loro valore, dei dividendi percepiti sui titoli contestati, del risparmio fiscale conseguito sulla minusvalenza, di ogni ulteriore utilità e tenendo conto del concorso colposo degli investitori ai sensi dell'art.1227 c.c.;

-nel caso di accoglimento della domanda restitutoria, per il calcolo degli interessi legali dalla data della domanda, in applicazione del principio di indebito oggettivo.

*** **

4 



La complessità della vicenda in cognizione e la necessità di definire alcuni punti importanti del percorso processuale, a fronte di una non trascurabile contestazione da parte dei rispettivi difensori, induce ancora una volta il Giudice a pronunciare una sentenza non definitiva.

In rito.

- 1) Preliminarmente, deve rilevarsi che la difesa di parte convenuta, dopo la costituzione in giudizio e la partecipazione all'udienza di prima comparizione e trattazione della causa (cfr. verbale del 2.12.2009), ha fruito dei termini concessi in base al sesto comma dell'art.183 cpc, ma ha omesso il deposito della prima memoria destinata alla precisazione delle domande, eccezioni, conclusioni già proposte; essa, pur deducendo nella memoria costitutiva il profilo delle operazioni di disinvestimento effettuate dagli attori e degli utili conseguiti (cfr. comparsa pag.21), non ha specificato tale profilo nella memoria a ciò destinata (art.183, comma 6, n.1), omettendone il deposito (come già detto) e, quindi, la possibilità di difesa per gli attori.

Le operazioni di vendita dei titoli e le somme percepite dagli investitori sono state, invece, indicate nella memoria n.2), depositata il 1° febbraio 2010, ovvero, entro il secondo termine perentorio di trenta giorni, concesso all'esito dell'udienza del 2.12.2009, destinato *ex lege* alla replica alle eccezioni o domande nuove della controparte o ancora modificate da quest'ultima, ovvero, alle eccezioni conseguenti alle avverse domande, nonché alla formulazione di istanze istruttorie ed alla produzione di documenti.

La difesa degli attori, nella prima difesa utile, data dalla memoria n.3), depositata il 19.2.2010, ha rimarcato il *vulnus* al diritto di difesa e ha dichiarato espressamente di non accettare il contraddittorio sui fatti nuovi dedotti per la prima volta dalla convenuta nella memoria destinata alle istanze istruttorie.

Invero, il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario opera non solo nell'interesse delle parti, in attuazione del principio di parità e al fine di garantire il diritto di difesa e il contraddittorio, ma anche nell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo; sicchè, la tardività delle domande, delle eccezioni, delle allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della parte legittimata alla contestazione oppure dall'eventuale accettazione del contraddittorio.

SDF



Il processo deve riflettere, nella dinamica concreta, la scansione prevista dal codice e il Giudice deve controllare e garantire che le fasi del giudizio siano in linea con le prescrizioni normative, in punto di termini e di conformità del contenuto degli atti difensivi al modello delineato dal Legislatore; del pari, ha il dovere di rilevare le difformità e le preclusioni.

Nella fattispecie, la difesa della convenuta, non redigendo la prima memoria prevista dal 6° comma dell'art.183 cpc, ha omesso di definire il *thema decidendum* dal lato delle eccezioni e domande riconvenzionali proposte nella comparsa costitutiva, con riguardo ai disinvestimenti dei titoli che avrebbero garantito agli attori degli utili; la specificazione del fatto costitutivo delle domande riconvenzionali è intervenuta solo nella memoria depositata il 1° febbraio 2010, ovvero, in quella n.2), prevista dalla citata norma per le repliche alle domande e/o eccezioni di controparte e per le richieste istruttorie (prove precostituite e costituende).

L'intervenuta preclusione impedisce di considerare le operazioni elencate nell'atto difensivo come parte del *thema decidendum*.

Tuttavia, in considerazione delle istanze contenute nella comparsa costitutiva e sulla scorta della documentazione tempestivamente prodotta -nel secondo termine ex art.183, sesto comma, cpc- sono stati formulati i quesiti al Ctu in modo da determinare gli importi da restituire agli investitori – per effetto della nullità degli ordini di acquisto in mancanza del contratto-quadro (come statuito nella prima sentenza non definitiva) – escludendo gli utili comunque conseguiti dai titoli (cfr. ordinanza del 12.5.2012).

2) La dedotta nullità della Consulenza tecnica d'ufficio per violazione del contraddittorio in danno della convenuta non è condivisibile.

In primo luogo, va detto che il vizio procedimentale riferito al perito, in termini di omessa convocazione delle parti per l'esame della ulteriore documentazione ancora presente in Cancelleria, dopo il ritiro e l'esame di una prima parte di documenti, non può configurarsi, perché: a) la difesa della convenuta non ha sollevato alcuna eccezione sul punto nei verbali delle udienze successive alle operazioni peritali, formulando la contestazione tardivamente, cioè solo nella comparsa conclusionale depositata il 10.2.2014 (cfr., tra le altre, Cass., sez.II, 14.2.2013 n.3716 secondo cui *la nullità della consulenza tecnica d'ufficio derivante dalla mancata comunicazione alle parti della data di inizio o di proseguimento delle operazioni peritali ha carattere relativo e, pertanto, deve essere eccepito, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio, non*

Vedeva

6 Of



quantum restitutorio a carico della banca convenuta, considerando il valore monetario investito e ogni utile conseguito dagli attori per i titoli indicati nell'atto di citazione, il cui importo complessivo va detratto dalla somma oggetto di ripetizione.

Per quanto esposto, la causa deve essere rimessa sul ruolo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Dragone Ignazio Michele, Scarzia Rosa Silvia, Dragone Giuseppe nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., così provvede:

-dichiara che il *thema decidendum* è definito dalla domanda attorea, come formulata nell'atto di citazione e dalle eccezioni e domande riconvenzionali, come formulate dalla convenuta nella comparsa costitutiva;


-dà atto che la convenuta, omettendo il deposito della prima memoria nel termine perentorio concesso ex art.183 6° comma n.1) cpc, non ha specificato le proprie domande;

-dichiara inammissibile la specificazione delle domande della convenuta contenuta nella seconda memoria depositata il 1° febbraio 2010 ex art.183 6° comma n.2) cpc;

-dichiara inammissibile ogni produzione documentale effettuata dalla convenuta dopo il 1° febbraio 2010 e, per effetto del regime di preclusione istruttoria, dispone che ogni documento depositato successivamente a tale data sia espunto dal fascicolo processuale;

-dispone per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza.

Così deciso in Taranto in data 2 aprile 2014.

Il Giudice anna  lenti

Sentenza depositata in Cancelleria dall'Estensore il 2 aprile 2014.

DEPOSITATA ~~OGGI~~ 09/04/14 NELLA
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

IL FUNZIONARIO CANCELLIERO
Dr. Rocco CACCIATORE



8

